

Dott. Luca Spolaore – Dottore Commercialista e Revisore Legale -



SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE IN PARTITA IVA

Aspetti teorici e pratici

INDICE



- La valutazione della convenienza all'apertura della partita I.V.A.
- La valutazione del miglior regime fiscale adottabile
- Il regime semplificato e ordinario
- Il regime forfetario
- Esempi pratici
- Come aprire la partita I.V.A. e come iscriversi alla gestione previdenziale
- Come redigere una fattura cartacea ed elettronica
- La comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria

LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA ALL'APERTURA DELLA PARTITA I.V.A.

Prestazione di lavoro autonomo occasionale VS Partita IVA: quando e fino a che punto è possibile utilizzare la prestazione di lavoro autonomo occasionale?



Risoluzione n. 41/E Agenzia delle Entrate



Sentenza Corte di Cassazione n. 10267 del 19.4.2021

Il Tuir definisce redditi di lavoro autonomo: *“quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per **professione abituale**, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5.”*

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir, *“i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”* rientrano nella categoria dei *“redditi diversi”*.

In linea generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale. L'abitualità dell'esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell'albo, costituente titolo per l'affidamento di compiti in modo ricorrente. L'iscrizione all'albo, richiesta per poter esercitare l'attività, risulta indicativa, infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all'esercizio della professione.

Un dipendente pubblico può aprire P.I.?



LA VALUTAZIONE DEL MIGLIOR REGIME FISCALE ADOTTABILE

A seconda delle esigenze e della previsione di costi/ricavi del professionista sarà necessario valutare il regime fiscale più conveniente.

Valutazione di: costi da sostenere, oneri deducibili e detrazioni a livello personale, assunzione di personale dipendente/collaboratori, ecc → valutazione S.T.P.

Regime contabile	Norma di riferimento
Contabilità ordinaria	Artt. 19 del DPR 600/73 e 3 co. 2 del DPR 695/96
Contabilità semplificata	Artt. 19 del DPR 600/73 e 3 co. 1 del DPR 695/96
Regime agevolato per autonomi (c.d. "forfetario")	Art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014



IL REGIME SEMPLIFICATO E ORDINARIO

In entrambi i regimi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi (fatture di clienti incassate nell'anno) e quello delle spese sostenute (fatture di fornitori pagati nell'anno) → REGIME DI CASSA VS REGIME DI COMPETENZA

Qual'è la differenza tra un regime semplificato e un regime ordinario?

Quali imposte si pagano nel regime fiscale semplificato e ordinario?



Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
Fino a 15.000 euro	23%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%



IL REGIME SEMPLIFICATO E ORDINARIO

Registro contabile	Norma di riferimento
Registro "cronologico"	Art. 19 co. 1 e 2 del DPR 600/73
Registro IVA delle fatture emesse	Art. 3 co. 2 del DPR 695/96
Registro IVA degli acquisti	Art. 3 co. 2 del DPR 695/96
Registro dei beni ammortizzabili	Art. 3 co. 2 del DPR 695/96
Registro delle somme in deposito	Art. 3 co. 2 del DM 31.10.74
Libro unico del lavoro	Art. 4 del DPR 695/96




IL REGIME FORFETARIO

Contrariamente al regime fiscale semplificato e ordinario, il regime forfetario determinato dalla **Legge 190/2014 art. 1 c. 54-89**, è "*ipersemplificato*" e adatto in particolar modo alla neo partita IVA che non prevede di avere costi rilevanti e ricavi certi di importi rilevanti (si può adottare indipendentemente dall'età anagrafica e non ha limiti temporali).

In questo caso la determinazione del reddito non avviene come sommatoria algebrica di incassi e pagamenti, ma con un metodo di forfetizzazione degli incassi in base alla tipologia di codice ateco che contraddistingue la tipologia di attività del professionista.

Quali sono le principali caratteristiche?




IL REGIME FORFETARIO

Cause ostative
Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a).
Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b).
Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del DL 331/93) (lett. c).
Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività: <ul style="list-style-type: none">• partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);• controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d).
Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis).
Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).



IL REGIME FORFETARIO

Requisiti d'accesso	
Fino al 31.12.2022	Dall'1.1.2023
Ricavi e compensi non superiori a 65.000,00 euro, nel periodo precedente, ragguagliabili ad anno	Ricavi e compensi non superiori a 85.000,00 euro, nel periodo precedente, ragguagliabili ad anno
Sostenimento di determinate spese per lavoro di un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi	Confermato



IL REGIME FORFETARIO

Tipologia di attività	Coefficiente di redditività
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88)	78%

Individuare il codice ateco specifico per la propria attività professionale: <https://www.istat.it/it/archivio/17888>

Esempio: educatore professionale

74.07.0p	74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
74.87.8p	74.90.99	Altre attività professionali nca
74.97.9n	77.40.00	Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluso lo spazio protetto dal copyright)

Esempio: dietista

85.14.2p	86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti nca
85.14.3p	86.90.30	Attività svolta da psicologi

Esempio: tecnico radiologo

85.12.2p	86.22.01	Attività mediche svolte da chirurghi
85.12.3p	86.22.09	Altri studi medici specialistici e poliambulatori
85.12.4p	86.22.99	Altre attività mediche svolte da medici



IL REGIME FORFETARIO

Quali sono le imposte che si pagano nel regime forfetario?

Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%.

Riduzione dell'aliquota per inizio attività: i soggetti che iniziano l'attività possono beneficiare della **riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi 5 anni dell'attività** (art. 1 co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell'agevolazione:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare di ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore a 85.000 euro (novità Legge di stabilità 2023).

Codice	Descrizione
1790	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata
1791	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione
1792	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo
8913	Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi
1992	Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive



ESEMPI PRATICI: CONFRONTO TRA REGIME FORFAIT E SEMP./ORD.

Educatore professionale	Regime forfetario L. 190/2014	Regime sempl./ordinario
Compensi	85.000 €	85.000 €
Costi effettivi sostenuti	Percentuale di forfet. 78%	18.700 €
Reddito complessivo	66.300 €	66.300 €
Contributi previdenziali	17.390 €	17.390 €
Reddito imponibile	48.910 €	48.910 €
Imposta sost. / irpef	2.445 €	14.906 €
Reddito netto	46.464 €	34.004 €
Disponibilità liquide	46.464 €	34.004 €
% incidenza tax + inps G.S.	23%	38%

HP: previsti costi da sostenere di 18.700 euro



ESEMPI PRATICI: CONFRONTO TRA REGIME FORFAIT E SEMP./ORD.

Educatore professionale	Regime forfetario L. 190/2014	Regime sempl./ordinario
Compensi	85.000 €	85.000 €
Costi effettivi sostenuti	Percentuale di forfet. 78%	5.000 €
Reddito complessivo	66.300 €	80.000 €
Contributi previdenziali	17.390 €	20.984 €
Reddito imponibile	48.910 €	59.016 €
Imposta sost. / irpef	2.445 €	18.867 €
Reddito netto	46.464 €	40.149 €
Disponibilità liquide	60.164 €	40.149 €
% incidenza tax + inps G.S.	23%	47%

HP: previsti costi da sostenere di 5.000 euro



ESEMPI PRATICI: CONFRONTO TRA REGIME FORFAIT E SEMP./ORD.

Educatore professionale	Regime forfetario L. 190/2014	Regime sempl./ordinario
Compensi	85.000 €	85.000 €
Costi effettivi sostenuti	Percentuale di forfet. 78%	42.000 €
Reddito complessivo	66.300 €	43.000 €
Contributi previdenziali	17.390 €	11.279 €
Reddito imponibile	48.910 €	31.721 €
Imposta sost. / irpef	2.445 €	8.374 €
Reddito netto	46.464 €	23.347 €
Disponibilità liquide	23.164 €	23.347 €
% incidenza tax + inps G.S.	23%	23%

HP: previsti costi da sostenere di 42.000 euro



ESEMPI PRATICI: CONFRONTO TRA REGIME FORFAIT E SEMP./ORD.

SEZIONE II		LM21		LM22		LM23		LM24		LM25		LM26		LM27		LM34		LM35		LM36		LM37		LM38		LM39			
Regime forfetario		Sussistenza requisiti accesso regime [art.1, comma 54]		Coefficiente redditività		Componenti positivi										Reddito lordo		Contributi previdenziali e assistenziali		Reddito netto		Perdite pregresse		Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva		Imposta sostitutiva			
Determinazione del reddito		Codice attività		%		Diritto Autore Correlati		Diritto Autore Correlati		Diritto Autore Correlati		Diritto Autore Correlati		Diritto Autore Correlati								Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi					
		1		2		3		4		4		4		4		5		1		2		1		2		3		4	
		869021		78		31.024,00		,00		,00		,00		,00		24.199,00		1.898,00		22.301,00		,00		,00		22.301,00		3.345,00	
																								Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi			
																								1		2		3	
																								,00		,00		,00	
																								Misura limitata 80%		Misura Piena			
																								3		4		5	
																								,00		,00		,00	



ESEMPI PRATICI: CONFRONTO TRA REGIME FORFAIT E SEMP./ORD.

	LM41	Ritenute consorzio					,00
	LM42	Differenza					3.345,00
	LM43	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione					,00
	LM44	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					,00
	LM45	Acconti (di cui sospesi ¹ ,00) ²					,00
	LM46	Imposta a debito					3.345,00
	LM47	Imposta a credito					,00
	LM48	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3					,00
	LM49	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)					,00
SEZIONE IV Perdite non compensate	LM50	Eccedenza 2016 ¹ ,00	Eccedenza 2017 ² ,00	Eccedenza 2018 ³ ,00	Eccedenza 2019 ⁴ ,00	Eccedenza 2020 ⁵ ,00	Eccedenza 2021 ⁶ ,00
	LM51	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ¹ ,00) ²					,00



TABELLA DI CONFRONTO

Descrizione	Regime forfetario L. 190/2014	Regime di contabilità semplificata ⁵⁸
Ricavi/ compensi	Fino a 85.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 500.000 o 800.000 euro, per le imprese; nessun limite, per i professionisti
Determinazione del reddito	Forfetaria con coefficiente redditività	Analitica
Imposta	Sostitutiva: <ul style="list-style-type: none"> al 5% per i primi 5 anni di attività⁵⁹; o al 15%. 	IRPEF ordinaria a scaglioni di reddito, oltre addizionali
IRAP	No	No ⁶⁰
IVA	No	Sì, tutti gli obblighi e gli adempimenti
Fatturazione elettronica	Sì, con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell'anno precedente. A regime per tutti dal 2024 ⁶¹	Sì
Oneri deducibili	<ul style="list-style-type: none"> No dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva (salvo contributi previdenziali); sì dagli eventuali altri redditi che concorrono al reddito complessivo IRPEF. 	Sì, dal reddito complessivo IRPEF
Ritenute d'acconto	<ul style="list-style-type: none"> No sui ricavi e compensi incassati; obblighi limitati come sostituto d'imposta⁶². 	Sì
Indici di affidabilità	No	Sì
Agevolazione per contributi previdenziali	Sì, per Gestioni artigiani e commercianti INPS (- 35%)	No
Partecipazioni in società di persone e srl	No, possibile solo la partecipazione in srl al ricorrere di alcune condizioni	Sì
Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati	Limite a 30.000 euro sull'anno precedente	Nessun limite
Tenuta contabilità	No	Sì

COME APRIRE UNA PARTITA I.V.A. E COME ISCRIVERSI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE

Dopo aver scelto il regime fiscale più opportuno alle proprie esigenze si può procedere ad aprire la partita IVA con il modello AA9

Bastano carta d'identità, codice fiscale e indirizzo di residenza



DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ,
VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

AA9/12

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1 INIZIO ATTIVITÀ

2 VARIAZIONE DATI

3 CESSAZIONE ATTIVITÀ

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA

DATA INIZIO

DATA VARIAZIONE

DATA CESSAZIONE

PARTITA IVA

PARTITA IVA

PARTITA IVA

QUADRO B

Regimi fiscali agevolati

Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)



COME APRIRE UNA PARTITA I.V.A. E COME ISCRIVERSI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE

...e successivamente all'iscrizione all'INPS GESTIONE SEPARATA

ALIQUOTA: 26,23%

N.B.: aliquota ridotta al 24% se soggetti titolari di pensione o proventi di altra tutela pensionistica obbligatoria

Iscrizione alla Gestione Separata

AVVISO

Gentile contribuente, i dati precaricati potrebbero non essere aggiornati e la sede assegnata essere provvisoria. La procedura provvederà durante la notte ad effettuare i controlli dei dati inseriti nella domanda, ad aggiornare e a rendere disponibile la posizione con tutti i dati corretti e in carico alla sede di competenza corretta.

ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335

 [Manuale Utente \(450kb\)](#)

SELEZIONE BENEFICIARIO DOMANDA

Soggetto per il quale effettuare l'Iscrizione alla Gestione Separata
se stessi altro soggetto

AVANTI

ANNULLA



COME APRIRE UNA PARTITA I.V.A. E COME ISCRIVERSI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE

...e successivamente all'iscrizione all'INPS GESTIONE SEPARATA

Iscrizione alla Gestione Separata

ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335

Dati anagrafici recuperati dal servizio Arca

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI SAN GIOVANNI

DATI ANAGRAFICI

Codice Fiscale: ██████████

Nome: ████████

Cognome: ██████████

Nato a: VENEZIA

TIPO ISCRIZIONE

Nessuna iscrizione per il soggetto

Vuole procedere con l'iscrizione come:

- parasubordinato
 - professionista

MODULO PROFESSIONISTA

Data (gg/mm/aaaa): 

Attività ATECO:



COME APRIRE UNA PARTITA I.V.A. E COME ISCRIVERSI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE

...e successivamente all'iscrizione all'INPS GESTIONE SEPARATA

Partita IVA:

Socio di studio associato: NO SI

DATI AGGIUNTIVI

Telefono:

Cellulare:

Email/PEC:

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Si impegna a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento. E' consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicit  delle autocertificazioni e che, in caso di dichiarazioni false, si pu  patire una condanna penale e si pu  decadere da eventuali benefici ottenuti. Si dichiara che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verita' e si   consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

◀ ▶



COME REDIGERE UNA FATTURA CARTACEA ED ELETTRONICA

DotL
Via
CAP Città
Codice fiscale
Partita IVA

Spett.le/Egr.
Via
CAP Città
Codice fiscale / Partita IVA

Fattura del n.

OGGETTO: Consulenze professionali per

Compenso per [REDACTED]	1.000,00
Contributo 4% Gestione separata INPS (su 1.000,00 euro)	40,00
TOTALE DA PAGARE	1.040,00

Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190.
Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 642.
Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 1 co. 67 della L. 23.12.2014 n. 190.

IMPOSTA
DI BOLLO

NOTE:

- per l'anno 2023 non è ancora obbligatorio l'utilizzo della fattura elettronica per coloro che conseguono compensi inferiori a 25.000 euro

- per l'anno 2023 coloro che effettuano prestazioni sanitarie a soggetti privati (no B2B!!!) non devono emettere la fattura elettronica

COME REDIGERE UNA FATTURA CARTACEA ED ELETTRONICA

VANTAGGI NEL REGIME FISCALE FORFETARIO:


- esonero tenuta delle scritture contabili;
- esonero "temporaneo" per l'invio della FTE a soggetti privati;
- non vi è addebito di I.V.A.;
- non vi sono gli I.S.A.;
- esonero conservazione elettronica delle fatture;
- i costi del commercialista ridotti.

FOCUS MARCA DA BOLLO: secondo il recentissimo interpello del 12.8.2022 n. 428 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente costituisce COMPENSO e pertanto concorre alla determinazione forfetario del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.




LA COMUNICAZIONE AL SISTEMA TS

Documento di spesa


Partita IVA erogatore 


Data emissione 

Dispositivo 


Numero documento 

Pagamento Anticipato 

Data pagamento (formato GG/MM/AAAA) 

Codice fiscale assistito 

Pagamento Tracciato 

Tipo documento*  Selezionare una voce

Opposizione* 

***ATTENZIONE:** La compilazione del campo Tipo documento (ed eventualmente del campo Opposizione) è relativa ai soli documenti con data pagamento superiore o uguale al 01/01/2021

Ripulisci

Avanti

Per maggiori approfondimenti sul Sistema TS si rimanda al seguente link:
<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-faq>

LA COMUNICAZIONE AL SISTEMA TS

Prot. n. 51/2023
Circolare n. 3/2023

Roma, 10 gennaio 2023

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: proroga dei termini di trasmissione dati di spesa sanitaria e del divieto emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie.

Gentili Presidenti,

si rende noto che per effetto del [decreto del MEF 27 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 gennaio 2023](#) la trasmissione dei dati al Sistema TS per l'anno 2023 avrà cadenza semestrale e non mensile.

In particolare, l'[art. 2 del decreto](#) prevede che la trasmissione dei dati al Sistema TS deve essere effettuata:

- entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
- entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;
- entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Inoltre, è confermato per il 2023 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche ([art.3 co.2 del DL 198/2022](#)).

Tale divieto riguarda:

1. i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
2. i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).

Cordiali saluti.

DOMANDE...

Vi ringrazio per l'ascolto...
e in bocca al lupo per il vostro percorso professionale!

Dott. Luca Spolaore
- Dottore Commercialista e Revisore Legale -